



Alessandria, 27/02/2017

**Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado della provincia
LORO SEDI**

Oggetto: Istanze part-time anno scolastico 2017/2018.

Il **15 marzo 2017** scade il termine per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da/a tempo pieno a/da tempo parziale ai sensi dell'O.M. n. 446 del 22/07/1997 e O.M. n. 55 del 13/02/1998.

La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni, trascorsi i quali, si può chiedere il ritorno a tempo normale, presentando la domanda di revoca del part-time entro il 15 marzo all'Ufficio Scolastico della provincia sede di titolarità, per il tramite del Dirigente Scolastico della scuola di titolarità.

Non è necessaria alcuna richiesta di proroga se al termine dei due anni il personale interessato decida di proseguire. Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, scatta solo se espressamente richiesto.

Prima della scadenza del biennio, possono essere accolte domande di ritorno al tempo pieno sulla base, però, di motivate esigenze.

I docenti che hanno chiesto e ottenuto la costituzione di rapporti di lavoro a part-time, all'atto dell'assunzione in ruolo per l'a.s. 2016/2017, non devono ripresentare istanza di part-time entro il 15 marzo 2017.

Si fa presente inoltre che il suddetto termine non riguarda il personale che sarà collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 2017 e che ha già dovuto manifestare, entro la data del 13/02/2017, la volontà di continuare a prestare servizio in regime di "part-time + pensione".

La durata della prestazione lavorativa, per i docenti in Part Time, deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno mentre per il personale ATA non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno.

Come previsto dalla circolare n. 8 del 21 ottobre 1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l'attività lavorativa del personale docente non può scendere al di sotto del 30% dell'orario previsto per il Tempo Pieno.

Al docente in part-time è riconosciuta, quando l'orario part-time non superi la metà dell'orario pieno, la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata, ma non presso altra amministrazione pubblica. Detta attività lavorativa potrà essere esplicitata quando risulti compatibile con gli obblighi di servizio e non comporti (secondo quanto indicato dal comma 58 della legge 662/96) conflitti di interessi con le funzioni istituzionali svolte nell'ambito della scuola e non sia, altresì, espressamente esclusa dalla legge. In ogni caso il dipendente si impegna a comunicare entro 15 giorni all'Istituzione Scolastica l'eventuale successivo inizio o la variazione di attività lavorative esterne, anche occasionali.



I rapporti di lavoro part-time possono essere costituiti nel limite del 25% delle rispettive dotazioni organiche provinciali di personale a Tempo Pieno di ciascun ruolo e classe di concorso.

Docenti della scuola dell'infanzia e part-time.

Dal part-time sono esclusi i docenti delle sezioni di scuola dell'infanzia funzionanti con orario antimeridiano in quanto occorre assicurare l'unicità di insegnante per sezione. Nelle sezioni con 8/10 ore giornaliere si potrà applicare il part-time ad uno solo dei due docenti per garantire la stabilità di una figura di riferimento (art. 7 comma 3 O.M. 446/97).

Docenti della scuola primaria e part-time.

Non è consentito l'impiego di un insegnante in part-time nelle classi di scuola primaria ove l'insegnamento è svolto da un unico docente.

Pertanto, i Dirigenti Scolastici, nella procedura di assegnazione degli insegnanti alle classi e di ripartizione tra i medesimi, degli ambiti disciplinari, provvederanno a collocare il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in posizione compatibile con la necessità di garantire l'unicità dell'insegnante, ove prevista, nonché l'unitarietà degli ambiti nell'intervento formativo (art. 7 comma 4 O.M. 446/97).

Docenti di scuola secondaria e part-time.

La realizzazione del part-time nella scuola secondaria deve essere compatibile con l'articolazione oraria delle cattedre nell'ambito dell'organizzazione didattica delle scuole garantendo, secondo quanto stabilito dall'art. 39 del CCNL 2006/2009, l'unicità del docente in ciascuna classe e in uno o più degli insegnamenti di cui è composta ciascuna cattedra, in base agli ordinamenti didattici vigenti.

Docenti di sostegno e part-time.

L'insegnamento di sostegno non può essere affidato a tempo parziale su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni, di durata superiore alla metà dell'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola, quindi in pratica non possono operare sui rapporti 1/1.

Al fine di consentire, comunque, la maggiore estensione dei rapporti di lavoro a tempo parziale, i capi di istituto provvedono ad individuare, sentito il collegio dei docenti, le modalità più opportune di assegnazione su cattedre e posti compatibili con la riduzione di orario.

Personale A.T.A. .

Per il personale ATA, possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno.



Part-time con contestuale riconoscimento del trattamento pensionistico.

Si ritiene utile ricordare che, ai sensi dell'art. 5 dell'O.M. n. 55 del 13/02/1998, al personale che fruisca del regime della cumulabilità (part-time e contestuale pensionamento) e che venga a trovarsi in posizione di soprannumerarietà si applicano, ai fini della mobilità, le stesse modalità previste per il personale a tempo pieno, secondo la vigente normativa. Ciò significa che nella graduatoria formulata dai Capi d'Istituto per l'individuazione dei perdenti posto, la posizione del personale in questione sarà determinata in base agli stessi criteri di valutazione stabiliti nella relativa tabella per i trasferimenti d'ufficio previsti per il personale a tempo pieno, non potendo in nessun modo, la posizione in part-time, costituire un elemento penalizzante al fine della collocazione nella graduatoria stessa. La domanda di trasformazione del rapporto a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione non può essere accolta se sussistono situazioni di esubero nel posto/classe di concorso oggetto di part-time. La prestazione a tempo parziale del personale che usufruisce del regime di cumulabilità è fissata in misura non inferiore al cinquanta per cento dell'orario pieno. Per il personale docente tale limite deve essere osservato compatibilmente con la scindibilità dell'orario di cattedra e la salvaguardia del principio dell'unicità del docente per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuole dell'infanzia e secondo i criteri di cui al già citato art. 7 dell'O.M. 446/97. Per la durata di almeno due anni il succitato personale non può richiedere, salvo comprovate esigenze, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Tale cessazione comporta, peraltro, il divieto di riproposizione della domanda di cui all'art. 2 dell'O.M. 55/1998, ancorché inoltrata anticipatamente all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia. Si dovrà, per coloro i quali, già in "pensione più part-time" intendono proseguire il tempo parziale, verificare che il mantenimento in servizio non si protragga oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo.

Si invitano le segreterie delle istituzioni scolastiche a sollecitare il personale, eventualmente interessato, alla presentazione delle istanze di cui all'oggetto.

Ad ogni buon fine si allega il modello di richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con i relativi **ALLEGATO A e ALLEGATO B**.

Si invitano inoltre le SS.LL. ad esaminare le domande e a procedere all'acquisizione a SIDI delle domande medesime entro il 31/03/2017, utilizzando il seguente percorso:

«Fascicolo personale scuola - personale scuola- personale comparto scuola- gestione posizione di stato - trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale - acquisire domanda».

Tutte le istanze dovranno essere trasmesse in copia a quest'Ambito Territoriale, unitamente al parere favorevole del Dirigente Scolastico, entro la data del **15 aprile 2017** (art. 73, D.L. n° 112/08 convertito in legge n°133/089)

Eventuali pareri negativi dovranno essere corredati da una puntuale motivazione, al fine di tutelare la posizione dell'amministrazione in caso di contenzioso conseguente al diniego.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA

VIA GENTILINI 3, 15121 ALESSANDRIA;

PEC: USPAL@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT;

WEB [HTTP://ALESSANDRIA.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://ALESSANDRIA.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

CODICE IPA: M_PI ;CODICE AOO: AOOUSPAL; CODICE F. E.: 8MXTUA;C.F. 80003980069

Si rammenta che la materia in oggetto è regolata dalla seguente normativa:

- commi da 56 a 65, art. 1 legge 23 dicembre 1996, n.662;
- art. 6 legge 28 maggio 1997, n. 140, di integrazione della legge 662/96;
- ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997 – disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola;
- circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 8 del 21 ottobre 1997;
- ordinanza ministeriale n. 55 del 13 febbraio 1998 – disposizioni integrative dell'O.M. n. 446/1997;
- circolare ministeriale n. 45 del 17 febbraio 2000;
- CCNL 2006/2009: art. 39 (personale docente) e art. 58 (personale ATA).

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Franco Calcagno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

*Codice dell'Amministrazione Digitale
e normativa connessa*

